



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN,
ROMAGNOLI, DI PIAZZA, CAMPAGNA, NOCERINO e AUDDINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2021

Delega al Governo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici
e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo i più recenti dati forniti dall'INAIL al 30 aprile 2020 risultano pervenute all'Istituto medesimo, per l'anno di accadimento 2019, 644.803 denunce d'infortunio, con un decremento dello 0,1 per cento rispetto al 2018 (592 casi in meno). L'analisi di medio periodo evidenzia come nel quinquennio 2015-2019 le denunce d'infortunio nel complesso siano aumentate dell'1,3 per cento. In particolare nella gestione Industria e servizi del 2,1 per cento e nella gestione per conto dello Stato del 2,6 per cento. Unica gestione in controtendenza è l'Agricoltura, con una diminuzione del 13,1 per cento. Nello stesso periodo le denunce d'infortunio con esito mortale sono, invece, diminuite nel complesso dell'11,6 per cento. In questo caso la diminuzione è stata rilevata in tutte le gestioni: 126 casi in meno nella gestione Industria e servizi, 6 nella gestione Agricoltura e 20 nella gestione per conto dello Stato. Nel 2019 la quota più consistente delle denunce, 503.790 casi (78,1 per cento del totale), si osserva nella gestione Industria e servizi, presentando un decremento dello 0,3 per cento rispetto al 2018. A seguire la gestione per conto dello Stato con 107.976 casi (16,8 per cento del totale), più 1,3 per cento rispetto all'anno precedente. Infine, la gestione Agricoltura (33.037 casi, pari al 5,1 per cento del totale) fa registrare un calo del 2 per cento rispetto al 2018. Sono 539.217 le denunce che hanno riguardato gli infortuni in occasione di lavoro (l'83,6 per cento del totale) con un decremento dello 0,5 per cento rispetto al 2018; 105.586 gli infortuni *in itinere* che hanno registrato un +2 per cento rispetto all'anno precedente, rappresentando il 16,4 per cento del totale. Il 31,7

per cento degli infortuni si è verificato nel Nord-Est del paese, seguito dal Nord-Ovest (con il 29,5 per cento), Centro (19,3 per cento), Sud (13,1 per cento) e Isole (6,4 per cento). Il maggior incremento degli infortuni rispetto all'anno precedente si è verificato al Centro (+0,9 per cento), poi nelle Isole (+0,2 per cento), mentre nelle altre aree geografiche si sono registrate diminuzioni fra l'1 per cento e lo 0,1 per cento. Le regioni più colpite sono state la Lombardia (18,6 per cento dei casi), l'Emilia-Romagna (13,2 per cento) e il Veneto (12 per cento). Il 23,4 per cento delle denunce ha riguardato i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 59 anni (con un aumento dell'1,2 per cento rispetto al 2018), il 23,1 per cento la fascia 40-49 anni (-3,1 per cento), a seguire la classe 30-39 anni (-2,3 per cento). In ottica di genere, più di un infortunio su tre ha interessato le lavoratrici (231.086 casi con un incremento dello 0,2 per cento rispetto al 2018); 413.717 casi per gli uomini (-0,3 per cento rispetto al 2018). Il 16,9 per cento delle denunce ha interessato i lavoratori stranieri; in particolare il 13,0 per cento quelli extracomunitari, +4,6 per cento rispetto al 2018 e il 3,9 per cento quelli comunitari (-1,5 per cento).

Le denunce d'infortunio con esito mortale sono state 1.156, con una diminuzione dell'8,5 per cento rispetto al 2018 (-108 casi). Il decremento del 2019 sul 2018 per le denunce mortali risulta evidente anche considerando i casi accertati positivamente dall'istituto, che presentano un -17,3 per cento, da 759 a 628 decessi e un decremento del 19,6 per cento rispetto al 2015 (153 casi in meno). La quota più consistente (84,4 per cento del totale, pari a 530 casi) si

registra nella gestione Industria e servizi (-19,6 per cento rispetto al 2018), quindi la gestione Agricoltura con 91 casi (-1,1 per cento), infine la gestione per conto dello Stato (1 caso in meno, passando dagli 8 decessi del 2018 ai 7 del 2019). Sono 457 i casi accertati che hanno riguardato gli infortuni in occasione di lavoro (quasi tre infortuni su quattro) con una diminuzione del 14,7 per cento rispetto al 2018; gli infortuni *in itinere* (171 casi) sono scesi del 23,3 per cento rispetto al 2018. Il 27,1 per cento dei casi si è verificato nel Nord-Ovest (170), mentre il 26,1 per cento nel Nord-Est (164), il 18,8 per cento nel Centro (118), il 18,0 per cento al Sud (113), e il 10,0 per cento nelle Isole (63). Il decremento più significativo rispetto al 2018 si è verificato al Sud con un -32,3 per cento (da 167 a 113 casi), poi al Nord-Ovest (-19,4 per cento), Nord-Est (-12,8 per cento) e al Centro (-11,9 per cento). Nelle Isole si è registrato l'unico aumento rispetto al 2018, + 6,8 per cento. Le regioni più colpite sono state la Lombardia con 179 casi, l'Emilia-Romagna (112 casi) e il Lazio (105). In ottica di genere, si registra una prevalenza di casi riguardanti la componente maschile dei lavoratori (572 casi con una diminuzione del 17,7 per cento rispetto al 2018), mentre per quella femminile gli infortuni mortali sono stati 56 (8 in meno rispetto al 2018).

I dati del 2019 illustrati sono stati ulteriormente aggravati dallo scoppio della pandemia nel 2020 e dall'emersione del rischio da COVID nei luoghi di lavoro.

L'emergenza sanitaria e l'andamento dei contagi nei luoghi di lavoro rendono oggi più che mai necessario un intervento di manutenzione ed aggiornamento dell'attuale quadro prevenzionistico disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nello specifico, con il presente disegno di legge di delegazione si propone di autorizzare il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno

o più decreti legislativi finalizzati all'aggiornamento, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto anche conto delle differenze dimensionali delle imprese, al fine di accrescere i livelli di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di contrastare e ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

I principi e criteri direttivi da invertere con i decreti delegati sono:

1) migliorare il coordinamento dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, al fine di accrescerne l'efficacia e l'uniformità ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni in relazione alle competenze delle diverse amministrazioni;

2) accrescere e favorire, con continuità, il coinvolgimento e la partecipazione effettiva e responsabile di tutti gli attori che operano per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

3) valorizzare il dialogo sociale e il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche attraverso il riconoscimento di organismi paritetici che siano espressione di organizzazioni in possesso di adeguata rappresentatività;

4) individuare modalità idonee al rafforzamento della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, anche attraverso il pieno ed effettivo coinvolgimento del medico competente;

5) individuare misure ed interventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura della sicurezza, fin dalle giovani generazioni, e all'accompagnamento dei datori di lavoro nell'adozione di comportamenti virtuosi orientati alla prevenzione e alla tutela della sicurezza, anche mediante il coinvolgimento dell'INAIL per l'introduzione e la diffusione di modelli sperimentali;

6) rafforzare il ruolo della formazione specifica sui temi della salute e della sicurezza, al fine di accrescere la qualità dell'offerta formativa e renderla pienamente coerente con i fabbisogni delle imprese e dei lavoratori lungo tutto l'arco della vita e in grado di rispondere con tempestività ai mutamenti delle condizioni di rischio;

7) individuare possibili misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Tali obiettivi saranno da raggiungere agendo, prioritariamente, sui seguenti nuclei normativi:

1) sorveglianza sanitaria, revisione ed aggiornamento della normativa per promuo-

vere igiene e al benessere nell'ambiente di lavoro, anche valorizzando l'esperienza del COVID, che ha complessivamente evidenziato una scarsa attenzione all'igiene e alla sanificazione nei luoghi di lavoro;

2) razionalizzazione e riordino del campo di applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche per tener conto delle nuove forme e modalità di lavoro, (il lavoro eterorganizzato; il lavoro tramite *voucher*; il lavoro agile e, in generale, quello da remoto, il lavoro occasionale);

3) valorizzazione del fattore di genere nell'approccio alla prevenzione dei rischi lavorativi, come previsto dall'obiettivo 5 dell'Agenda Europa 2030;

4) sicurezza del lavoro negli appalti e in generale nei processi di esternalizzazione. Razionalizzazione e riforma dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di accrescere i livelli di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale, avuto riguardo a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, con particolare riguardo a quelli nuovi ed emergenti, con l'obiettivo di contrastare e ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi per il riassetto, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuto anche conto delle differenze dimensionali delle imprese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in conformità con l'articolo 117 della Costituzione e con gli statuti delle regioni a statuto speciale e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e le convenzioni internazionali in materia:

a) revisione e riordino degli organismi istituzionali, al fine di renderli più efficienti ed efficaci nella promozione dell'attività di prevenzione;

b) rafforzamento e semplificazione dell'istituto dell'interpello;

c) adozione di misure per il contrasto del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e per la promozione di più elevati livelli di prevenzione nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'estensione della tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambiti lavorativi discontinui e frammentati, a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto di lavoro e considerando le forme di lavoro a distanza o da remoto;

d) rafforzamento dell'attività di prevenzione in tutti i settori produttivi e di attività lavorativa, per tutti i tipi di rischio, con particolare riguardo a quelli nuovi ed emergenti, anche attraverso la valorizzazione del fattore di genere nella prevenzione dei rischi professionali;

e) rafforzamento e coordinamento dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, al fine di accrescerne l'efficacia e l'uniformità sull'intero territorio nazionale ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni in relazione alle competenze delle diverse amministrazioni;

f) promozione e sostegno del coinvolgimento e della partecipazione effettiva di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) promozione del dialogo sociale e del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo criteri paritetici, anche attraverso il riconoscimento e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici che siano espressione di organizzazioni in possesso di adeguata rappresentatività e che siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri finalizzati ad accertare almeno il grado di rappresentatività delle componenti associative, ai fini dello svolgi-

mento delle attività di cui agli articoli 2 e 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) miglioramento dei livelli di benessere e igiene degli ambienti di lavoro e rafforzamento della sorveglianza sanitaria, adeguandola all'evoluzione dei modelli organizzativi aziendali e ai rischi emergenti, anche attraverso l'effettivo coinvolgimento del medico competente;

i) individuazione di misure e interventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura della sicurezza, fin dalle giovani generazioni, e all'accompagnamento dei datori di lavoro nell'adozione di comportamenti virtuosi orientati alla prevenzione e alla tutela della sicurezza, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'introduzione e la diffusione di modelli sperimentali e l'introduzione di meccanismi premiali e di incentivazione;

l) rafforzamento del ruolo della formazione specifica sui temi della salute e della sicurezza, al fine di accrescere la qualità dell'offerta formativa e renderla pienamente coerente con i fabbisogni delle imprese e dei lavoratori lungo tutto l'arco della vita e in grado di rispondere con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

m) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisoriale e dispositivi di protezione individuale, anche al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

n) individuazione di misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in capo alle imprese, nonché misure di unificazione documentale, nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della salute delle

lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo alle piccole, medie e microimprese;

o) miglioramento del coordinamento e della condivisione di banche dati, per accrescere la conoscenza dei fenomeni infortunistici, analizzarne gli andamenti ed elaborare indirizzi generali uniformi nell'ottica della massima prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro;

p) revisione e razionalizzazione della disciplina di prevenzione e tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori negli appalti e nei processi di esternalizzazione produttiva;

q) estensione e rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli ambiti settoriali in cui si registrano elevati tassi infortunistici, in particolare con esito mortale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.